



Leggi e sentenze italiane che regolano i Titoli Accademici degli Stati Uniti d'America e della Chiropratica in particolare

La legittimazione dell'esercizio di questa professione è sancito ai più alti livelli.

Ordinanza n° 149/88 Corte Costituzionale

Tale ordinanza ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine alternative/complementari) in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio delle professioni di Chiropratica, Osteopatia, Naturopatia e tutte le medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge ignora. Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35, comma Cost... ed ex.art 41 Cost...).

Decreto Ministeriale su Riconoscimento titolo straniero.

Qualsiasi cittadino in possesso di laurea di qualunque università del mondo può chiedere il riconoscimento del proprio titolo per l'accesso all'esercizio in Italia della professione.
<http://www.gazzettaufficiale.it/>.

D.P.R. del 18 Aprile 1994 n° 389 ex 241

Gli esami della tesi finale del Dottorato di Laurea sostenuti in un dipartimento dell'Università U.S.A. hanno lo stesso valore legale di quelli sostenuti presso la sede originale negli Stati Uniti d'America. Pertanto il Titolo Accademico da noi rilasciato ha valore legale.

Legge n. 385 del 18 Giugno 1949

Trattato di Stato - amicizia - commercio - navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale, industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative, religiose, filantropiche ed attività professionali.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3^a Sezione penale del 13 Novembre 1954

Si è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del Titolo degli Stati Uniti d'America.

Ministero degli Affari Esteri

Si è espresso con chiarimento concorde con la precedente sentenza con Circolare del 09/10/1980.

Ministero dell'Università Italiano

Istruniv Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992, cita espressamente: "Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma Dottorale Dr./Dott./Dottore".